

**PROCEDURA PER ACQUISIZIONE DI COMPONENTI ACCESSORIE PER MONITOR FETALI IN USO PRESSO L'UOC OSTETEICIA
GINECOLOGIA DIEL PRESIDIO DI CARATE**

Codesta spettabile società è invitata a partecipare alla procedura per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 recante le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella presente Richiesta di Offerta (RdO).

PREMESSA

Termine ultimo per la presentazione delle offerte	25 marzo 2021 h. 12.00
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso, come previsto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa verifica di idoneità come indicato sotto
Importo a base d'asta	€ 20.000,00 IVA esclusa
Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Daniela Motta - Direttore UOC Ingegneria Clinica
CIG	Verrà comunicato all'atto dell'aggiudicazione
STAZIONE APPALTANTE	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza , Via Santi Cosma e Damiano, 10, 20871 Vimercate (MB) Tel.: 039.6654692; Sito internet: http://www.asst-brianza.it Indirizzi email: ingegneria.clinica@pec.asst-brianza.it servizio.ingegneriaclinica@asst-brianza.it

OGGETTO

Presso la U.O.C. Ostetrica Ginecologia del presidio di Carate sono già in uso n.11 monitor fetalni di marca Philips FM20 e FM30 di proprietà dell'ASST.

Con la presente procedura, l'ASST Brianza intende aggiudicare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, l'aggiornamento alla versione software/hardware attuale dei dispositivi sotto indicati e la sostituzione di **n.2 stazioni di alloggiamento e ricarica da collegare ai monitor esistenti** (ciascuna dovrà essere dotata di trasduttore ad ultrasuoni e trasduttore toco con parametri materni) e in modo da ottimizzarne la funzionalità e la flessibilità d'uso nel suo complesso.

Modello apparecchiatura esistente	Versione sw	Versione hw
n. 1 apparecchiatura mod. M2703A	F.01.56	A.00.05
n. 1 apparecchiatura mod. M2703A	G.02.21	A.00.18
n. 4 apparecchiature mod. M2702A	F.01.55	A.00.05
n. 4 apparecchiature mod. M2702A	G.02.21	A.00.18
n. 1 apparecchiatura mod. M2702A	F.01.56	A.00.05

L'aggiudicatario sarà responsabile, per l'intera durata del periodo di garanzia, del regolare buon funzionamento delle apparecchiature esistenti oggetto di aggiornamento.

Il concorrente può proporre soluzioni alternative a quanto sopra, fermo restando che la soluzione proposta dovrà garantire il medesimo livello di servizio e la piena funzionalità dei dispositivi.

A completamento della fornitura si chiedono **n. 3 rilevatori di battito cardiaco fetale** d'ultrasuoni.

Ai fini di valutazione dell'idoneità, l'ASST si riserva di effettuare, in caso di necessità, prima dell'aggiudicazione, una prova pratica sull'apparecchiatura offerta.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA (CARATTERISTICHE MINIMALI)

Durata della garanzia di almeno 12 mesi. Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà fornire assistenza tecnica e manutenzione full risk di tutto quanto fornito, delle apparecchiature, strumenti e degli accessori, inclusi i software.

In particolare, in tale periodo, dovrà assicurare quanto di seguito descritto:

- Manutenzione programmata secondo manuale d'uso, comprensiva di tutto il materiale (ricambi ed eventuale materiale soggetto ad usura e di consumo) e degli altri oneri (manodopera, ore di viaggio, diritto di chiamata, etc) necessari all'effettuazione dell'attività manutentiva



- Sostituzione delle parti deteriorate
- Sostituzione delle apparecchiature o parti di esse qualora, nonostante gli interventi manutentivi, si registri una persistente inoperatività
- Verifiche periodiche di sicurezza elettrica
- Controlli funzionali, di qualità, tarature, calibrazioni
- Interventi di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria illimitati con risoluzione del guasto entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata, comprensiva di tutto il materiale e degli altri oneri (manodopera, ore di viaggio, diritto di chiamata, etc)
- Fornitura di apparecchi sostitutivi qualora il guasto si protragga oltre i 5 giorni lavorativi
- Fornitura di tutto il materiale di ricambio necessario
- Aggiornamento tecnologico dei dispositivi software e hardware forniti
- Riconfigurazione e reinstallazioni software e hardware, se necessari
- Ritiro di apparecchiature dismesse analoghe
- Assistenza telefonica
- Addestramento all'utilizzo

CONSEGNA (CARATTERISTICHE MINIMALI)

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature presso il magazzino economale del P.O Carate e provvedere al relativo collaudo a proprie spese entro 40 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante. Le apparecchiature consegnate dovranno essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara.

Il giudizio dell'accettabilità o meno dell'apparecchiatura è riservato al personale competente. L'accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

L'attività di consegna ed installazione dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esauritivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, collegamento/allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale nel caso di installazioni complesse.

COLLAUDO (CARATTERISTICHE MINIMALI)

Il collaudo delle apparecchiature deve essere effettuato entro 40 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante e dovrà svolgersi alla presenza del Fornitore e del personale dell'U.O.C. Ingegneria Clinica.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale.

Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso, le procedure di sanificazione delle apparecchiature e il manuale tecnico, tutto in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo;
- consegnare codici di accesso, password e licenze software;
- fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
- fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva.
- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, il ritiro dell'apparecchiatura dismessa.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura e i suoi componenti risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto e sia stato effettuato l'addestramento al personale utilizzatore. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il Fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla notifica di esito negativo, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente RdO. L'esito positivo del collaudo non esonerà il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.



L'ASST si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: € 20.000,00 IVA ESCLUSA

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE IN PIATTAFORMA (PENA L'ESCLUSIONE):

L'operatore economico, deve allegare in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente), la documentazione indicata ai seguenti punti:

a) "Modello di dichiarazione sostitutiva" (Allegato 1) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'offerente e corredata dal documento di riconoscimento del dichiarante.

b) Documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione di idoneità dei prodotti offerti che sarà espressa insindacabilmente dalla ASST Brianza, in conformità alle specifiche tecniche minimali previste nella presente RdO e dovrà essere così strutturata:

1. Schede tecnico – illustrative dei prodotti offerti in lingua italiana
2. Dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti
3. Indicazione del CND e dei codici di repertorio dei prodotti offerti, laddove applicabili
4. Dichiarazione di impegno a garantire la disponibilità di parti di ricambio per non meno di 8 anni dalla data di installazione
5. Elenco di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento delle apparecchiature offerte, con indicazione se monouso/pluriuso e se dedicato/di comune reperimento sul mercato
6. Periodicità delle attività di manutenzione programmata
7. Periodicità dei controlli funzionali, di qualità, tarature, calibrazioni, con valide di prestazione se previsti
8. Condizioni applicate in caso di guasto o malfunzionamento del sistema, che dovranno rispettare almeno quelle richieste nel paragrafo GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

c) Offerta economica con il dettaglio della configurazione con l'indicazione dei prezzi unitari dei componenti della configurazione stessa, inclusi accessori e materiali a corredo

In caso di contrasto tra l'importo imputato a sistema e l'importo dell'offerta caricata prevale quello imputato a sistema

d) Elenco delle forniture effettuate a favore di strutture pubbliche o private, negli ultimi 3 anni relative alle apparecchiature offerte con il relativo importo

e) Eventuale dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona delegata ad impegnare l'offerente, nella quale il concorrente dichiara di avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e attesta l'equivalenza del proprio prodotto rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella legge di gara.

In tal caso, oltre alla dichiarazione di equivalenza, il concorrente dovrà fornire altresì nell'offerta tecnica (a pena di esclusione) prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

E' possibile richiedere eventuali chiarimenti attraverso la piattaforma Sintel.

L'ASST si riserva altresì la facoltà di **annullare** la procedura qualora, successivamente al lancio dell'offerta, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Di conseguenza, si raccomanda di formulare offerte chiare, precise, dettagliate e univocamente determinate dal momento che non sarà possibile integrare, completare o correggere offerte dal contenuto ambiguo o comunque caratterizzate da incertezza assoluta.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello a favore dell'offerta che avrà formulato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d'asta.**

DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il vincolo contrattuale si perfeziona mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 c.14 DLgs 50/2016 e smi).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai rapporti contrattuali derivanti dalle procedure di gara si applicano le seguenti normative:

- Codice Civile;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2020";
- D.G.R. n. X/1751 del 17 giugno 2019, Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici, Testo implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
- Regolamento europeo in materia di dati personali 2016/679 (c.d. GDPR)

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, dovrà essere prestata secondo le modalità di cui agli artt. 93 e 103 del Dlgs 50/2016, (in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze).

In caso di deposito cauzionale in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato, indicandone la causale, sul conto corrente bancario con coordinate IBAN IT98Q0503434071000000015000 intestato all'Azienda Socio Sanitaria della Brianza.

In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà essere incondizionata, irrevocabile, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale; dovrà, altresì, essere corredata di autentica notarile della firma, dell'identità dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto.

La cauzione dovrà essere prestata a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione sarà svincolata solo dopo aver accertato che tutte le obbligazioni contrattuali sono state adempiute. La cauzione sarà svincolata previa attestazione da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di assenza di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in pendenza dell'esecuzione contrattuale, nonché previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Alla garanzia di cui di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria

Prima della consegna della cauzione definitiva e nel caso in cui vi sia una anticipata esecuzione del contratto, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, sulla cauzione provvisoria.

Si applica quanto previsto dall'articolo 103, commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

NORME GENERALI DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA DA PARTE DEL FORNITORE



Nella esecuzione, il fornitore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell’Azienda appaltante; il fornitore è tenuto altresì alla esecuzione a regola d’arte della fornitura.

Il fornitore è tenuto al rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, l’osservanza del suddetto documento costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte. Eventuali violazioni potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.

Il fornitore deve eseguire le obbligazioni derivanti dalla commessa a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante e si impegna ad eseguire tali compiti in modo compatibile con l’ambiente ospedaliero e secondo le regole di comportamento stabilite dalla ASST Brianza.

Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano l’integrità degli stessi durante il trasporto, durante la conservazione nei magazzini dell’Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che interne e le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere redatte in lingua italiana ed essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e/o comunitario.

Il fornitore è tenuto ad assicurare la puntuale corretta esecuzione di quanto prescritto dall’Azienda e dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’Inail e l’Inps o equivalenti casse assicurative e previdenziali.

Il fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

L’esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal capitolato speciale. In caso tali documenti non prevedano il rispetto di specifici livelli qualitativi, si deve fare riferimento al livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento dell’esecuzione della fornitura.

Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Azienda e in danno del fornitore.

L’Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione del servizio.

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste. L’appaltatore risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o colpa grave, potranno essere arrecati a persone o cose dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

PENALITÀ

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non superiore a 15 giorni solari consecutivi per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell’addebito all’appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

In caso di accertato inadempimento, l’Ente potrà applicare a sua esclusiva discrezione una penale in funzione della gravità dell’inadempienza in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 percento, da determinare in relazione alla gravità.

L’ammontare della penali addebitate al Fornitore potranno essere portate in compensazione con eventuali crediti del fornitore.

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSULA SPLIT PAYMENT



L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a seguito del collaudo positivo del dispositivo.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). L'art. 1, comma 209, dispone che *"l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza
Codice iPA:	ASSTV
Codice Univoco Ufficio:	UF8VRW
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	09314320962
Partita Iva:	09314320962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (**CUP**) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto **indispensabili** per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente capitolato generale d'oneri, di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Clausola Split payment

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suseposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.



Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. I comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile.

Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l'art. 80 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi esplicitamente dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.

L'Azienda provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali.

Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l'Azienda provvederà secondo quanto previsto all'art. 23 del presente capitolo.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento acquista una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli



addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (articolo 101 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è nominato dall'Azienda con deliberazione, contestualmente all'aggiudicazione definitiva, e ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui agli articoli 101 e 111 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dall'Azienda con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto – in relazione ad eventuali provvedimenti delle competenti autorità regionali – l'assetto strutturale dell'Azienda dovesse subire modificazioni mediante lo scorporo di una o più strutture ospedaliere interessate al servizio e/o fornitura oggetto del contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a proseguire il servizio a favore dell'ente assegnatario della struttura alle stesse condizioni contrattuali, salva la facoltà dell'ente stesso di recedere dal contratto previa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R o via PEC entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. Resta inteso che all'appaltatore saranno riconosciute le prestazioni già eseguite.

CLAUSOLA DI ESTENSIONE

Entro 12 mesi dalla delibera di aggiudicazione disposta dalla ASST Brianza, al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesto di estendere la fornitura alle medesime condizioni alla stessa ASST Brianza per un importo fino al 100% dell'importo aggiudicato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 del decreto legislativo n. 196 e dell'art. 13, Regolamento (EU) 679/2016 (di seguito "GDPR", per brevità), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito "Titolare") nella persona del Direttore Generale, con sede in Via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB);
- b) Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" o "DPO") raggiungibile agli indirizzi mail rpd@asst-brianza.it o rdp@pec.asst-brianza.it;
- c) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003 e all'art. 4, comma 1, punto 2) del GDPR, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
- d) I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;
- e) I dati personali, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo n. 196/2003 e degli artt. 6, punto 1), lettera e) e 9 GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) I dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti la cui comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza dell'Azienda per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile;
- h) L'interessato che abbia conferito dati personali può chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi



previsti dall'art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell'ipotesi di legittimo interesse del Titolare;

- i) L'interessato, ai sensi dell'art. 77 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

I dati personali, particolari e giudiziari acquisiti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento (EU) 679/2016.

PATTO DI INTEGRITÀ

Ogni operatore economico s'impegna a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n.X/1751 del 17 giugno 2019.

Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni al Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Vimercate, 11 marzo 2021

ASST Brianza

Via Santi Cosma e Damiano n. 10

U.O.C. Ingegneria Clinica